

**DM 30 gennaio 1993**

MODIFICAZIONE AL DECRETO MINISTERIALE 31 DICEMBRE 1992, INERENTE ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (G.U. 15 febbraio 1993, n. 37)

in sostituzione del:

**DM 31 dicembre 1992**

ATTUAZIONE DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (G.U. 20 gennaio 1993, n. 15)

Art. 1

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con DM 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0.0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica della Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore.